

Guida pratica alla



PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010

Realizzata da ADR MEDILAPET



Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.

La guida è stata realizzata da ADR MEDILAPET, che ne vieta qualsiasi riproduzione anche parziale.



LA MEDIAZIONE

Per mediazione si intende, secondo l'art.1 del D.Lgs n. 28/2010, l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.



CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del D.Lgs 28/2010.

Lo stesso decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La procedura di mediazione consiste nelle diverse fasi, disciplinate da uno specifico regolamento di procedura depositato dal ADR MEDILAPET presso il Ministero della Giustizia, da svolgere per giungere alla risoluzione finale della controversia.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Le fasi di una procedura di mediazione sono:

1. AVVIO DI MEDIAZIONE

2. NOMINA MEDIATORE

3. INCONTRO DI MEDIAZIONE

4. MANCAT PARTECIPAZIONE DI UNA DELLE DUE PARTI

5. ESITO DELL'INCONTRO

6. SCHEDA DI VALUTAZIONE



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 1 - AVVIO DI MEDIAZIONE

La procedura di mediazione si avvia tramite il deposito dell'**istanza di mediazione** presso ADR MEDILAPET, utilizzando il modello predisposto e disponibile sul nostro sito www.medilapet.it o una domanda scritta avente i medesimi contenuti.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 1 - AVVIO DI MEDIAZIONE

ADR MEDILAPET rilascia apposita ricevuta di deposito ed entro 15 giorni invia comunicazione alle altre parti interessate ed indicate nell'istanza.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 2 - NOMINA DEL MEDIATORE

Dopo il ricevimento dell'istanza di mediazione, il Responsabile dell'Organismo di mediazione nomina il mediatore.

Le parti di comune accordo, in caso di istanza congiunta di mediazione, possono indicare il mediatore tra quelli inseriti negli elenchi di ADR MEDILAPET. Il Responsabile dell'Organismo si riserva di seguire tale indicazione nella designazione del mediatore.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 3 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il mediatore conduce l'incontro di mediazione in maniera libera e senza formalità in conformità del regolamento di ADR MEDILAPET, tenendo in considerazione la volontà delle parti. Il mediatore è libero di tenere incontri congiunti e separati.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 3 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

- Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti e i consulenti, illustra le regole procedurali e ciascuna delle parti ha la possibilità di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore.

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 3 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

- Il mediatore facilita il negoziato avendo con ciascuna delle parti colloqui riservati ed eventualmente alternando anche sessioni congiunte.
- Le informazioni rivelate al mediatore durante gli incontri separati, rimangono confidenziali, e non sono rivelate alla controparte salvo espressa autorizzazione.

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 3 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

- Il mediatore può formulare una proposta di accordo amichevole e comunque provvede a formularla ogni volta che tutte le parti gliene facciano concordata richiesta.
- Il mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 4 - MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNA DELLE DUE PARTI

In caso di mancata partecipazione di una delle parti, il mediatore dà atto mediante redazione di apposito verbale. La legge stabilisce che, nel successivo giudizio, il giudice possa desumere elementi di prova ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 5 - ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

IN CASO DI ACCORDO DELLE PARTI

Il mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti. Il verbale è depositato presso ADR MEDILAPET, è sottoscritto dalle parti e dal mediatore ed è omologato su istanza di parte con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 5 - ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

IN CASO DI MANCATO ACCORDO DELLE PARTI

Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore redige il verbale contenente l'eventuale proposta formulata, e lo sottoscrive insieme alle parti.

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Step 6 – SCHEDA DI VALUTAZIONE

Al termine del procedimento, a ciascuna delle parti sarà consegnata una scheda per la valutazione del servizio (***Allegato C del regolamento***) da trasmettere al responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.



COSTI DELLA MEDIAZIONE

Ciascuna delle parti è tenuta a corrispondere ad ADR MEDILAPET un'indennità che comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.



COSTI DELLA MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + iva che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.



COSTI DELLA MEDIAZIONE

SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione, invece, sono corrisposte da ciascuna parte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono calcolate in base al valore della lite, facendo riferimento alla tabella A allegata al D.M. 180/2010.



COSTI DELLA MEDIAZIONE

Tabella A allegata al D.M. 180/2010, articolo 16, comma 4

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a euro 1.000	euro 65
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 130
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 240
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 360
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 600
da euro 50.001 a euro 250.000	euro 1.000
da euro 250.001 a euro 500.000	euro 2.000
da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 3.800
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 5.200
oltre euro 5.000.000	euro 9.200